



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

Prot. n. -0017886

ORDINANZA N. 25

Oggetto : MANIFESTAZIONE "TERRE DEI DOGI IN FESTA": 8/9/10 MAGGIO 2015 -
ORARI E DISPOSIZIONI DIVERSE RIFERITE ALLE ATTIVITA' DI VENDITA,
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI
INTRATTENIMENTO.

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 8/9/10 maggio 2015 si svolgerà nel centro storico cittadino la undicesima edizione della manifestazione denominata "Terre dei Dogi in festa" - manifestazione che cura la promozione del territorio e dei prodotti tipici dell'enogastronomia - così come deliberato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 22.4.2015 e che prevede, principalmente, la presenza di operatori del settore vitivinicolo, della ristorazione e gastronomia, di commercianti di prodotti locali, di fiori e piante, nonché alcune attività di intrattenimento aventi attinenza con il tema della manifestazione;

Dato atto che il programma della manifestazione è tale da coinvolgere e interessare le diverse categorie economiche del territorio, con il conseguente crearsi di centri di interesse che attirano un notevole flusso di visitatori;

Ricordato inoltre che i temi e la stagionalità della manifestazione, il cui svolgimento ha luogo prevalentemente all'aperto e su aree pubbliche, rende opportuno procedere a disciplinare in modo specifico per l'occasione le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande e le attività di intrattenimento a qualunque titolo autorizzate, prevedendo l'adozione di alcune modalità e limitazioni di esercizio;

Dato atto degli esiti dell'incontro intervenuto in data 27 aprile 2015 con le forze dell'ordine del territorio, al termine del quale, esaminate le problematiche legate allo svolgimento della manifestazione sulla scorta delle esperienze maturate nelle scorse edizioni, sono state concordate le linee generali per disciplinare la stessa, puntualizzando alcuni accorgimenti operativi;

Dato atto dei positivi riscontri raccolti nel corso delle precedenti edizioni tra gli operatori principalmente interessati dalla manifestazione, da ultimo coinvolti negli incontri svoltisi in data 23.2.2015 e 29.04.2015, che ha registrato una generale condivisione sulla disciplina sperimentata già dall'anno 2012 e che viene riproposta per l'anno corrente, finalizzata a limitare l'insorgenza di potenziali situazioni di disturbo per la cittadinanza residente e di pericolo per la pubblica incolumità, contribuendo a tutelare il decoro urbano e la legittima usufruzione di spazi e aree pubbliche da parte di tutti, ancorchè in un contesto festoso;

Ritenuto di procedere nel senso suesposto;

Visto l'art. 31 del D.L. 6.12.2011 n. 201 così come modificato dalla legge di conversione 22.12.2011, n. 214 e successivamente dall'art. 1 comma 4-ter del D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27;

Dato atto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto in data 28.04.2015 prot. n. 0017209 secondo quanto previsto dall'art. 54 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Dato atto del riscontro positivo da parte della Prefettura di Venezia espresso con nota prot. n. 250/gab/2015 del 2015 acquisita al Protocollo comunale in data 04.05.2015 prot. 17669;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 2.10.2006;

Visto il R.D. 18.06.1931, n. 773 e in particolare l'art. 87;

Visto il Dlgs.18.08.2000, n. 267 e in particolare l'art. 54 e 7bis;

ORDINA

1) Disposizioni per la vendita, somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande da parte delle attività temporanee su suolo pubblico

Le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande e/o consumo sul posto, autorizzate in forma temporanea e su suolo pubblico in occasione della manifestazione in oggetto, devono rispettare le seguenti condizioni di esercizio:

orario di esercizio:

- **Venerdì 8 maggio: dalle 19.00 alle 00.30 del sabato 9 (sgombero completo entro ore 01.00)**
- **Sabato 9 maggio: dalle 11.00 alle 00.30 della domenica 10 (sgombero completo entro 01.00 della domenica 10)**
- **Domenica 10 maggio: dalle 11.00 alle 23.00 (sgombero completo entro 23.30)**
- è vietato cedere, **per il consumo sul posto**, bottiglie e/o altri contenitori in vetro; il singolo operatore avrà pertanto cura di non lasciare le bottiglie in vetro ai tavoli, curando personalmente la miscita e/o la restituzione delle stesse bottiglie aperte, ancorchè vuote;
- è fatto assoluto divieto di vendita e somministrazione di superalcolici ancorchè miscelati con altre bevande;
- i titolari di esercizio sono tenuti ad attuare ogni possibile accorgimento per il decoroso uso e mantenimento dell'area assegnata;
- al termine dell'attività, i titolari di esercizio sono tenuti alla pulizia e ripristino dell'area assegnata, curando la raccolta dei rifiuti nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni.
- si ricorda che l'uso di attrezzature per la preparazione e servizio di cibi e bevande **deve essere limitato a quanto indicato nei provvedimenti - registrazioni igienico-sanitari e autorizzazioni**, oltre che avvenire nel rispetto delle generali norme di sicurezza.
- Per ragioni di sicurezza e di conformità con altrettante realtà, sentiti i pareri dei competenti uffici, e vista la nota del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Venezia prot. 0007159 del 25.03.2014, acquisita al protocollo generale in data 27.03.2014, al n. 13552, contenente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi fornite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco emanate con nota prot. n. 0003794 del 12.03.2014, ad oggetto "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi," è in ogni caso vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera e combustibili gassosi e liquidi.
- Rimane fermo il rispetto delle disposizioni e dei limiti orari previsti per la somministrazione di bevande alcoliche, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 54 "Modifica alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne" della Legge 29.7.2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

2) Disposizioni per la somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati in forma permanente

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del **centro storico** per le giornate del 8//9/10 maggio 2015 sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni di esercizio:

- l'esercente **deve cessare ogni attività entro e non oltre le ore 02.00,** indipendentemente dall'orario di norma esercitato;
- l'esercente **può sospendere** la somministrazione di alimenti e bevande **trenta minuti** prima dell'orario di chiusura; in considerazione della presumibile grande affluenza di pubblico, e delle possibili difficoltà gestionali che ne derivano, si raccomanda il permanere della doverosa attenzione nella somministrazione di alcolici di qualunque gradazione, facendo sì che l'avvio graduale delle operazioni di chiusura dell'esercizio consenta di rispettare i limiti orari di cui sopra;
- rimane fermo il rispetto delle disposizioni e dei limiti orari previsti per la somministrazione di bevande alcoliche, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 54 "Modifica alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne" della Legge 29.7.2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
- all'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio **deve cessare ogni attività di somministrazione.**

3) Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori

Si ricorda che a norma dell'art. 14-ter della legge 20.03.2001 n. 125 (così come modificata e integrata da ultimo nel testo integrato della legge di conversione del D.L. 13.9.2012, n. 158 8.11.2012 n. 189):

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

4) Attività musicali e di intrattenimento

L'attività di intrattenimento musicale o simile svolta **all'esterno** del rispettivo locale, (anche solo mediante la collocazione di casse o apparecchiature acustiche per la diffusione del suono) è soggetta a preventiva e specifica autorizzazione comunale.

Tale obbligo sussiste per tutti gli esercizi, anche temporanei, (siano essi di somministrazione di alimenti e bevande o negozi o altro) in quanto eventuali autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico già in essere, essendo riferite unicamente ad attrezzature (tavoli, sedie, fioriere ecc.) **non abilitano** allo svolgimento di attività diverse da quelle della somministrazione o della vendita, e comunque non includono quelle di pubblico spettacolo per le quali è previsto apposito provvedimento.

Sono ammesse solo le tipologie di intrattenimento musicale con esibizione di gruppi musicali dal vivo. Non sono ammessi intrattenimenti prodotti esclusivamente dalle strumentazioni tipo "Consolle DJ".

Il titolare dell'autorizzazione per l'attività di intrattenimento musicale dovrà provvedere autonomamente a quanto necessario a garantire la sicurezza e l'incolumità degli artisti che si esibiscono e del pubblico/visitatori/passanti, restando a suo carico la responsabilità diretta per i danni a cose, persone e/o animali.

Si rammenta che le attività di intrattenimento musicale e/o simili, interne o esterne agli esercizi, devono concludersi, al massimo, **entro le ore 24.00, con possibilità di protrazione di minuti trenta limitatamente alla serata di sabato 9 maggio 2015.**

5) Vigilanza e verifiche

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile; e' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Gli Organi di Polizia competenti sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza e gli uffici comunali di procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi.

6) Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni e della procedura sanzionatoria prevista per le singole fattispecie dalle Leggi dello Stato e fatta salva la configurazione di un diverso e/o più grave illecito, ai trasgressori della presente Ordinanza è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 così come previsto dall'art. 3 del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 14.03.2003.

7) Pubblicazione

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.06.2008, n. 69, e che sia trasmesso, per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto, al Sig. Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine Cittadine, nonché ne venga data notizia a mezzo stampa.

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR, nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Portogruaro, li **5 MAG. 2015**



Il Sindaco
BERTONCELLO Antonio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Bertoncello", written over the printed name.